

**IL NUOVO SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ
DEGLI ORGANI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
UN QUADRO COMPLESSO
DA RICOSTRUIRE**

**7 Luglio 2025
Alessandro Baudino Bessone**

1955 - 2025 Settant'anni di storia

«Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli.

E' la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di guadagno.

Il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno.

Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie ed investono tutti i loro capitali per ritirare spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente ottenere con altri impieghi.»

Luigi Einaudi

Un po' di storia

Dal Vecchio al Nuovo Mondo

un percorso in 8 tappe

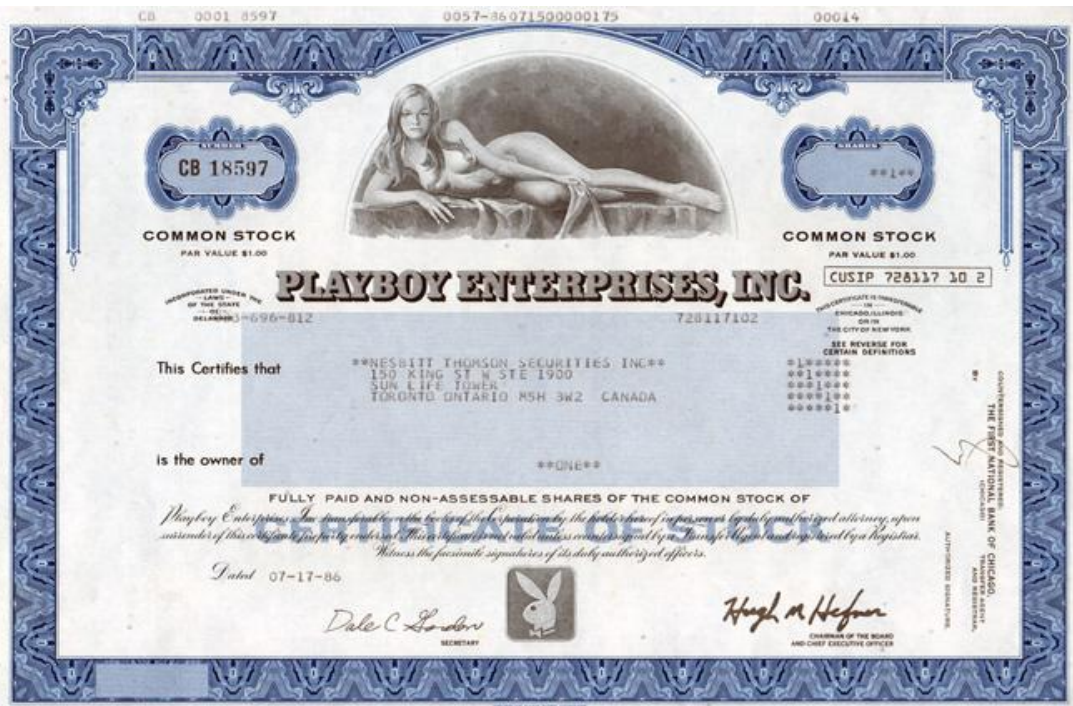


1^o Revolution

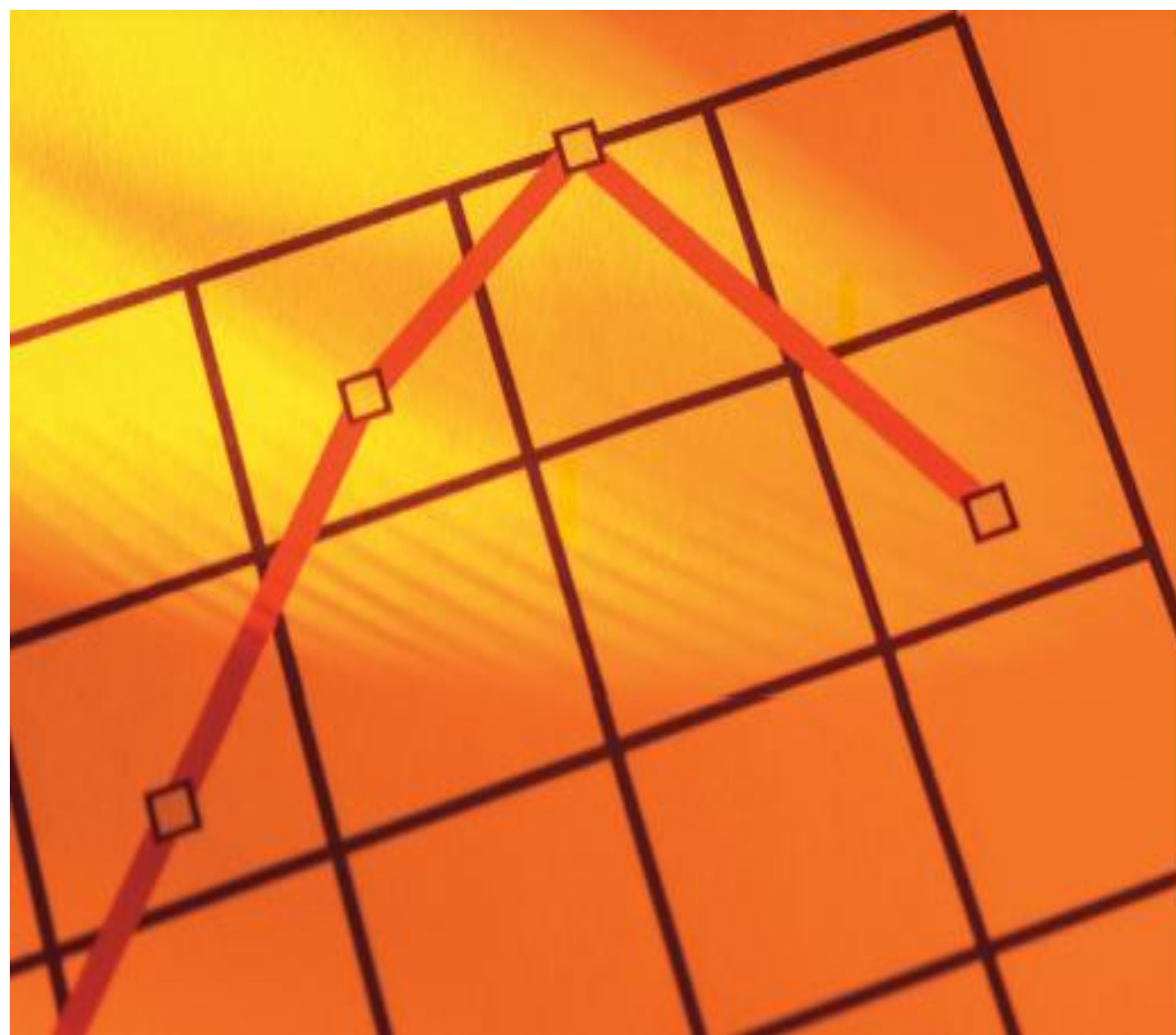
dallo
“shareholder value”



allo
“stakeholder value”



«shareholder value»



The New York Times

***A Friedman doctrine: The
Social responsibility of
Business Is to Increase
Its Profits***

13 Settembre 1970



26 Aprile 1986

15 Settembre 2008





Il Nuovo Mondo

Tutela dello «stakeholder value»

***Centralità della
gestione del
rischio ai fini
della tutela di
creditori e terzi***

***Previsione di
obblighi di
pianificazione e
organizzazione***

***Attribuzione di
valenza giuridica
al controllo di
gestione***

***Stratificazione
delle
responsabilità in
ragione dei ruoli
e compiti***

Ridimensionamento della “business judgement rule”

**LA CENTRALITÀ
DEGLI OBBLIGHI DI
ORGANIZZAZIONE
e
PIANIFICAZIONE**

**(anche in funzione
della prevenzione
della crisi)**



(art. 2086 c.c. e art. 3 CCII)

Prevenzione e gestione dei rischi di “crisi”

Art. 2086, comma 2, c.c

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il **dovere** di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche **in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.**



CENTRALITÀ DEGLI OBBLIGHI DI PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

ASSUMONO **RILEVANZA CENTRALE** AI FINI
DELLA VALUTAZIONE SUL BUON GOVERNO
DELL'IMPRESA

Comportano:

- Compressione della «**business judgement rule**»
- Accentuazione del rischio di **responsabilità**
per l'insuccesso dell'impresa dovuto ad
inadeguata o carente pianificazione



CENTRALITÀ DEGLI OBBLIGHI DI PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 14 del Dlgs. 175/2016 (TUSP) –
TUSP)

Trib. Milano, 21/10/2019; Trib. Cagliari
19/01/2022

La **violazione** dell'obbligazione di
predisporre adeguati assetti
organizzativi (anche in funzione della
prevenzione del rischio di crisi)
costituisce **grave irregolarità ai sensi
dell'articolo 2409 del codice civile**



CENTRALITÀ DEGLI OBBLIGHI DI PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

La **violazione** dell'obbligazione di predisporre adeguati assetti organizzativi (anche in funzione della prevenzione del rischio di crisi) impone **all'Organo di Controllo** di attivarsi adottando le misure di cui agli **artt. 2406 e 2409 c.c.**



Le nuove frontiere del controllo di gestione

A satellite night view of Earth from space, showing the curvature of the planet and the glowing lights of cities and continents. The text is overlaid on the image.

**La necessità di un
approccio globale
alla gestione del
rischio**

Organizzazione In funzione della prevenzione e gestione dei rischi di “reato”



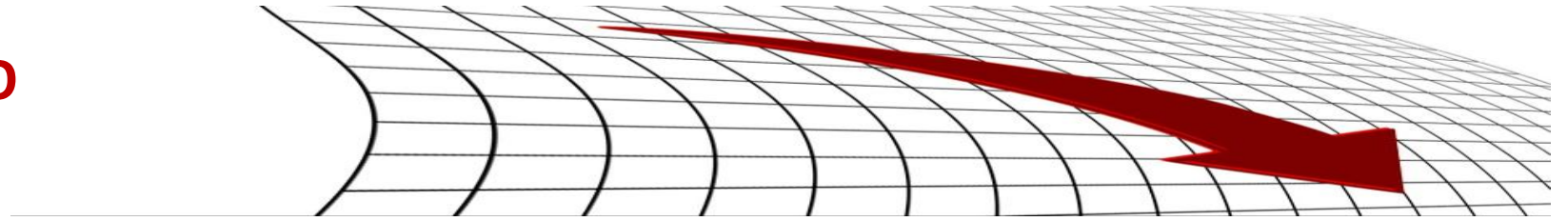


**Organizzazione in funzione della
prevenzione e gestione dei rischi
per la sicurezza sul lavoro**

Organizzazione in funzione della prevenzione e gestione del rischio di crisi



LE NUOVE AREE DI RISCHIO



- Rischio di cambio
- Rischio di mercato
- Rischio contrattuale (**generico** da inadempimento e **specifico**, in caso di norme o provvedimenti interdittivi)
- Rischio di contenzioso (nazionale/internazionale)
- Rischio di credito (insolvenze dei debitori)
- Rischio di crisi (per aumento dei costi, riduzione di fatturato, riduzione di aree di mercato)
- Rischio legislativo
- Rischi di compliance (ambiente, sicurezza, salute, etc.)
- Rischio legato alla sicurezza dei dati;
- Rischio di accesso al credito
- Rischi legati ai fattori ESG
- Rischi di governance



**Dall'USA,
nuovi rischi e incertezze per le
nostre imprese**

L'inversione di Marcia degli USA

- Sulle politiche di **Diversità Equità Inclusione**
- sui **rapporti economici** con l'UE
- e sulle politiche di **Protezione dell'Ambiente**

LA NUOVA VISIONE



«[...] Per molti decenni, **abbiamo arricchito l'industria straniera a spese dell'industria americana; abbiamo sovvenzionato gli eserciti di altri paesi, mentre consentivamo il triste impoverimento del nostro. Abbiamo difeso i confini di altre nazioni mentre ci rifiutavamo di difendere i nostri.**

[...] **Abbiamo reso ricchi altri paesi, mentre la ricchezza, la forza e la fiducia del nostro paese si sono dissipate all'orizzonte.**

[...] **Il protezionismo porterà a grande prosperità e forza. (...) Seguiremo due semplici regole: comprare americano e assumere americano.**

[...] **Ci siamo riuniti qui oggi per emanare un nuovo decreto che sarà ascoltato in ogni città, in ogni capitale straniera e in ogni stanza del potere. Da questo giorno in poi, una nuova visione governerà la nostra terra. Da questo giorno in poi, sarà solo America first, America first.**

Donald Trump's inauguration speech

**I NUOVI
OBIETTIVI
E.S.G.**

**DALLA
LOGICA DEL
PROFITTO
ALLA LOGICA
DELLA
SOSTENIBILITÀ**

•

2° R
Evolution



I 17 obiettivi dell'Agenda ONU 2030







Articolo 2

- La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di **solidarietà politica, economica e sociale**.

Articolo 3

- Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali**.

L. Cost. 1/2022: integrazione art. 41 Costituzione



- **art. 41 Costituzione**
- **L'iniziativa economica privata**
“ non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale
o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana, [alla salute e
all'ambiente]”.



Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della **dignità umana**, della **libertà**, della democrazia, dell'**uguaglianza**, dello Stato di diritto e del rispetto dei **diritti umani**, compresi i **diritti delle persone appartenenti a minoranze (...)** in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla **non discriminazione**, dalla **tolleranza**, dalla giustizia, dalla **solidarietà** e dalla **parità tra donne e uomini**.

Articolo 3

(....)

3. L'Unione (...) Si adopera per lo **sviluppo sostenibile** dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata (...) e su un elevato livello di tutela e di **miglioramento della qualità dell'ambiente**. (...)

La responsabilità lungo la filiera produttiva: il «caporalato»

L'art. 603-bis Codice Penale punisce:

- Chi recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- Chi utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.



La fattispecie è inserita nell'elenco dei **reati-presupposto del d.lgs. 231/2001** e nell'elenco dei reati la cui commissione legittima l'applicazione delle norme antimafia e delle **misure di prevenzione**.



Sottoposizione ad **amministrazione giudiziaria** delle aziende responsabili

CHARITY WASHING

DICEMBRE 2023

SANZIONE
DA 1,5 MILIONI
DALL'ANTITRUST
PER IL PANDORO
SOLIDALE



SOCIAL WASHING

GENNAIO-APRILE 2024

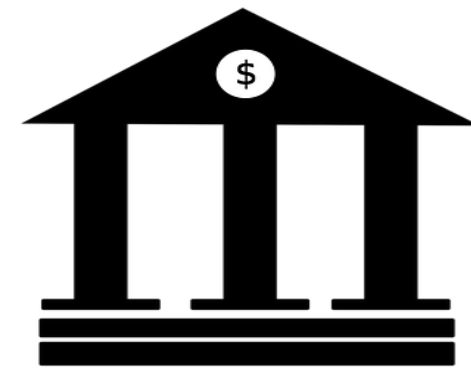
Vengono sottoposte ad amministrazione giudiziaria tre note case di moda, ritenute *«incapaci di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo»* sussistenti nel loro ciclo produttivo, *«così agevolando «soggetti raggiunti da corposi elementi probatori in ordine al delitto di caporalato».*



Il mito
della moda etica
e made in Italy
vacilla
sotto i colpi
del caporalato



- European Banking Authority
 - 29 maggio 2020
- “Guidelines on loan origination and monitoring” (LOM)**



Fattori ESG e valutazione del merito creditizio

- *«126. Gli enti dovrebbero valutare l'**esposizione del cliente ai fattori ESG**, in particolare ai fattori ambientali e all'impatto sul cambiamento climatico, e l'adeguatezza delle strategie di mitigazione, come specificate dal cliente.*
- *Per i prestiti o i clienti associati a un rischio ESG più elevato, è necessaria un'analisi più approfondita del modello di business effettivo del cliente, compresa una revisione delle emissioni di gas a effetto serra attuali e previste, del contesto di mercato, dei requisiti di vigilanza ESG per le società in esame e del **probabile impatto della regolamentazione ESG sulla posizione finanziaria del cliente**».*

3° R Evolution



Obiettivi UE: tutela del «valore impresa» e dei livelli occupazionali

(Direttiva (Ue) 2019/1023 (come da Racc. 2014/135/UE)

*«Garantire agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di **continuare a operare e salvaguardare il valore delle loro aziende e i livelli occupazionali**»*



PREVISIONE DI PERCORSI FACILATATI PER L'ACCESSO AI QUADRI DI RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA

Piattaforma informatica

I TEST DI AUTODIAGNOSI
ai fini dell'adozione di
assetti organizzativi adeguati
(Artt. 3 e 13 CCII)



- **Parametri** rilevatori dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario
- **Test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento
- Indicazioni per la redazione del **piano di risanamento**

Composizione negoziata della crisi d'impresa



**Un paracadute per le
imprese italiane
colpite dalla crisi**



**Uno strumento per
lanciare la ripartenza**



Il nuovo Art. 2486, comma 3, c.c

L'obbligo di conservare l'integrità e il valore del patrimonio sociale al verificarsi di una causa di scioglimento

- **Previsione di criteri semplificati e predeterminati di liquidazione del danno in caso di illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa**
- **Inversione dell'onere probatorio sul «quantum»**



4^o R Evolution

Verso
una **nuova visione**
dell'impresa collettiva,
in cui le **persone** sono
al centro



Dalla
“governance **competitiva**”



alla
“governance **collaborativa**”





Articolo 46

- **Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.**

10 giugno 2025

Entrata in vigore della
L. 15/05/2025, n. 76

*«Disposizioni per la
partecipazione dei
lavoratori alla gestione,
al capitale e agli utili
delle imprese»*



VERSO UNA NUOVA FIGURA DEL LEADER

- «che rassicura e supporta chi sbaglia (...).
- che condivide la presa di rischio assumendosi le proprie responsabilità.
- che ha una statura manageriale tale da gestire eventuali dissensi nel suo team, motivando anche gli scettici verso un obiettivo comune».

Massimo Milletti, Il Sole24Ore, 02 aprile 2025

5^o R Evolution

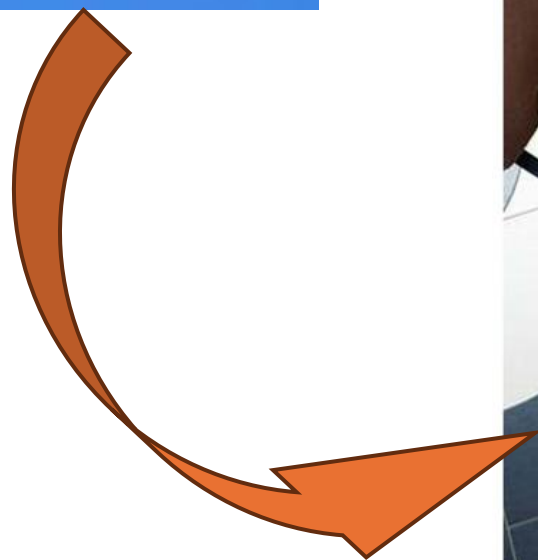


**Verso un
nuovo sistema fondato
sulla Giustizia Consensuale,
in cui non conta
il numero delle cause vinte
ma la qualità degli accordi raggiunti**



Ad un nuovo sistema di
Ordine negoziato

Dal vecchio sistema di
Ordine imposto



Le tappe fondamentali



- a) 2010 - **Mediazione** (D. Lgs. 04/03/2010, n. 28)
- b) 2014 - **Negoziazione assistita** (D.L. 132/2014)
- c) 2019 - **Composizione negoziata della crisi d'impresa** (artt. 4, 12 e ss. CCII)
- d) 2022 - **Riforma Cartabia** (L. Delega 134/2021)
- e) 2022 - **Giustizia Riparativa** (Dlgs. n. 150/2022, attuazione L. Delega 134/2021)

Ottobre 2024 – Approvazione del Decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici

Art. 82-bis
Gli
Accordi
di
Collaborazione



La centralità della negoziiazione collaborativa



strumento per prevenire e gestire i
conflitti e
concludere accordi WIN-WIN
nell'ambito delle procedure ADR
previste dal nuovo sistema di giustizia
consensuale

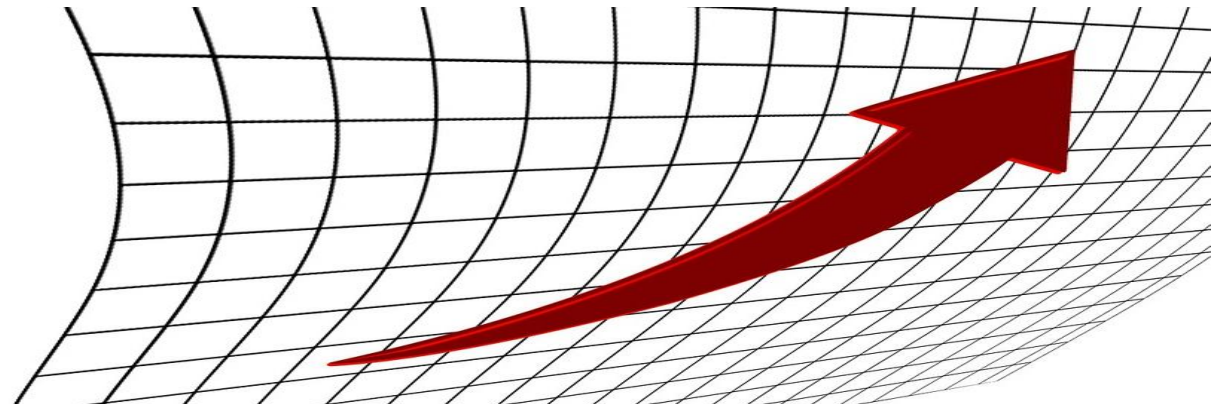


La centralità della negoziazione collaborativa

uno strumento di gestione e prevenzione dei rischi, a salvaguardia della continuità dell'impresa



- Rischi di contratto e di mercato
- Rischi di contenzioso (nazionale/internazionale)
- Rischio di crisi (per aumento dei costi, riduzione di fatturato, riduzione di aree di mercato)
- Rischi legati ai fattori ESG
- Rischi di governance
- Rischi di conflitto

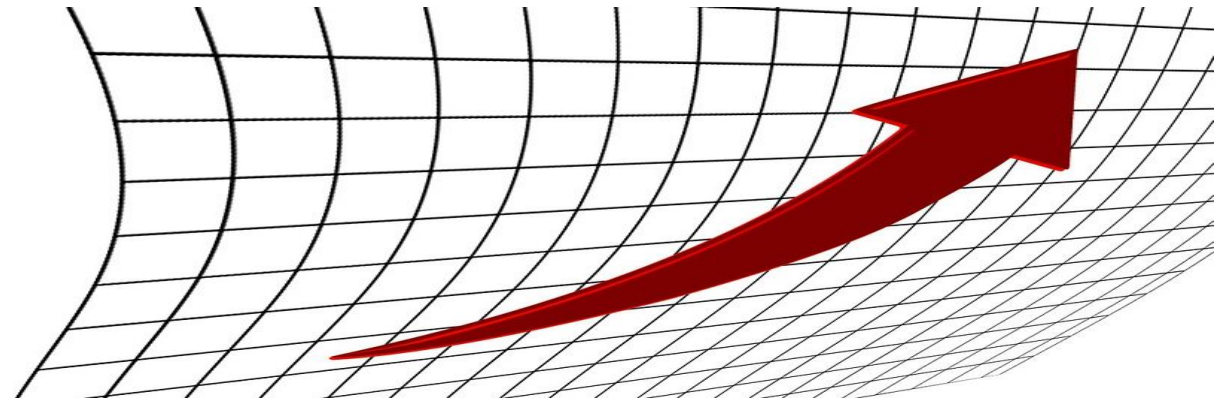


La negoziazione collaborativa:

uno strumento per
perseguire l'obiettivo di uno
sviluppo sostenibile



- Negoziare rapporti stabili e duraturi con i propri partner commerciali
- Rideterminare il contenuto dei contratti in presenza di fattori imprevisti o segnali di crisi
- Comprendere e considerare le esigenze di tutti gli stakeholder, per creare valore durevole

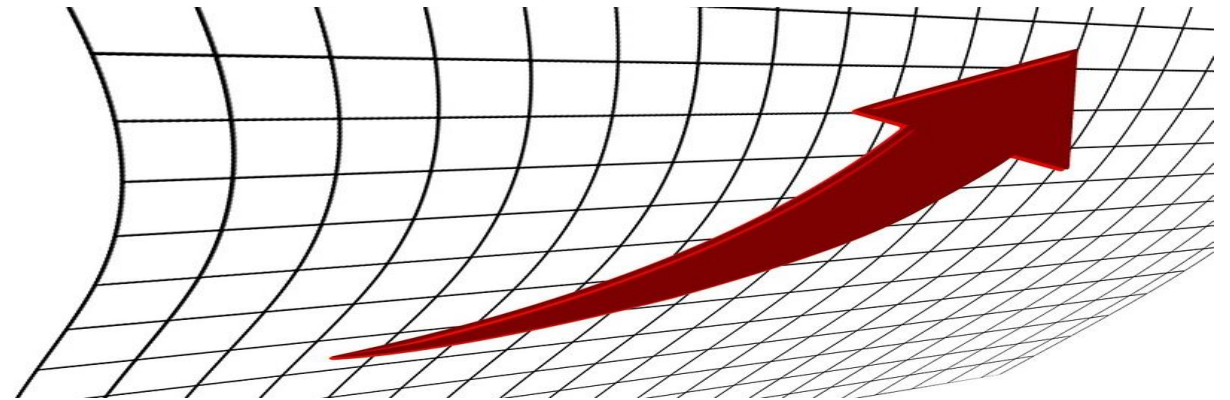


La negoziazione collaborativa:

uno strumento per costruire
una **governance collaborativa**,
incentrata sul lavoro di
squadra e sulla condivisione



- Adottare politiche aziendali che promuovano la partecipazione attiva di tutte le parti interessate
- Gestire la dialettica all'interno della propria organizzazione
- Diffondere la consapevolezza che il lavoro di squadra agevola il raggiungimento degli obiettivi di affermazione economica e personale di tutti i soggetti coinvolti



A silhouette of a person in mid-jump, clearing a gap between two rocky cliffs. The background is a dramatic sunset sky with warm orange and yellow hues. The person is wearing athletic gear and is captured in a dynamic pose, symbolizing overcoming challenges.

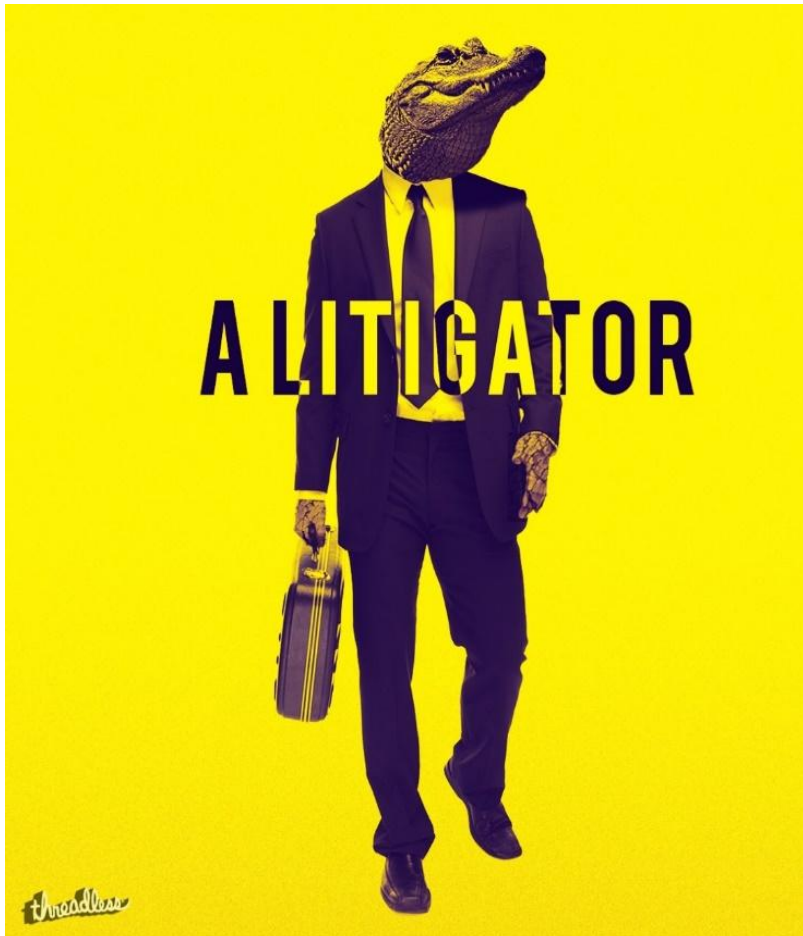
**DALLA NEGOZIAZIONE
AVVERSARIALE/POSIZIONALE**

**ALLA NEGOZIAZIONE
INTEGRATIVA/BASATA SUGLI INTERESSI**

**un salto necessario
per vincere
la sfida della sostenibilità**

Occorre cambiare paradigma

Testosterone-poisoned
litigator

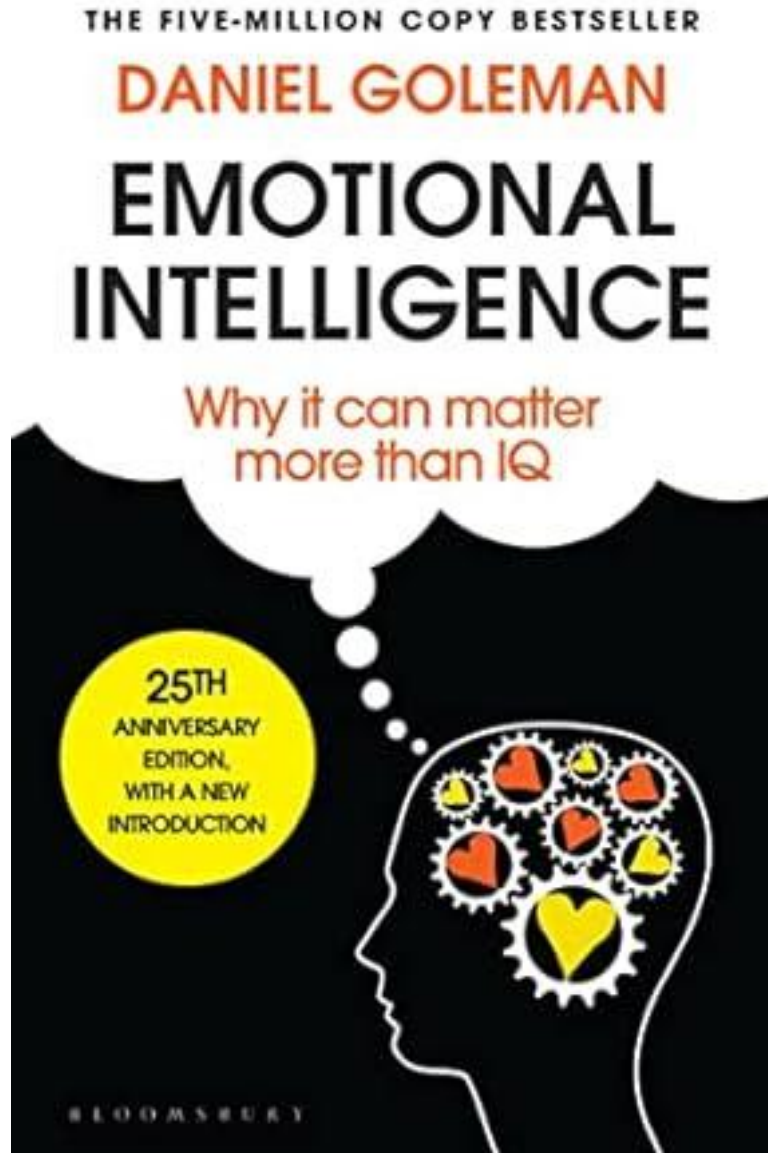


VS/



Empathic negotiator





*“I can foresee a day when **education** will routinely include inculcating essential human competencies such as self-awareness, self-control, and empathy, and the arts of listening, resolving conflicts, and cooperation”*

Daniel Goleman, 1995

Il nuovo ruolo dei professionisti nella negoziazione

- **Cass. n. 8473/2019:**
- **Il D. Lgs. n. 28/2010 (istitutivo della mediazione) «segna la progressiva emersione di una *figura professionale nuova* (...) alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori *competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate*».**



6° R Evolution

**La centralità
dell'informativa
societaria**



I DOVERI DI INFORMATIVA SUI RISCHI

Art. 2427 c.c. - Nota integrativa

Art. 2428 c.c. - Relazione sulla gestione



- Danno **rilevanza esterna** al risk reporting;
- Impongono un **ampliamento dell'informativa a tutti i fattori di rischio** ed alle condizioni di incertezza che caratterizzano la gestione dell'azienda nella sua globalità e che possono produrre un effetto negativo sui risultati economici, finanziari e patrimoniali futuri dell'attività d'impresa
- Presuppongono l'adozione di un **sistema integrato di gestione dei rischi, anche non finanziari**

I DOVERI DI INFORMATIVA SUI RISCHI

Art. 2427 c.c.

Nota integrativa – commi 22-bis-ter-quater



La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

- 22-bis) le **operazioni realizzate con parti correlate (...)** qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato
- 22-ter) la natura e l'obiettivo economico di **accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico (...);
- 22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei **fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;**

I DOVERI DI INFORMATIVA SUI RISCHI

Art. 2428 c.c. - Relazione sulla gestione

(



- la Relazione sulla gestione deve contenere “una **descrizione dei principali rischi e incertezze** cui la società è esposta e deve illustrare “**l'evoluzione prevedibile della gestione**” nonché “**l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari**”.
- L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, **gli indicatori di risultato finanziari** e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le **informazioni attinenti all'ambiente e al personale**.

7° R Evolution

Il ricorso sempre più
frequente alla
**legislazione
emergenziale** per
arginare gli effetti
della «**permacrisis**»



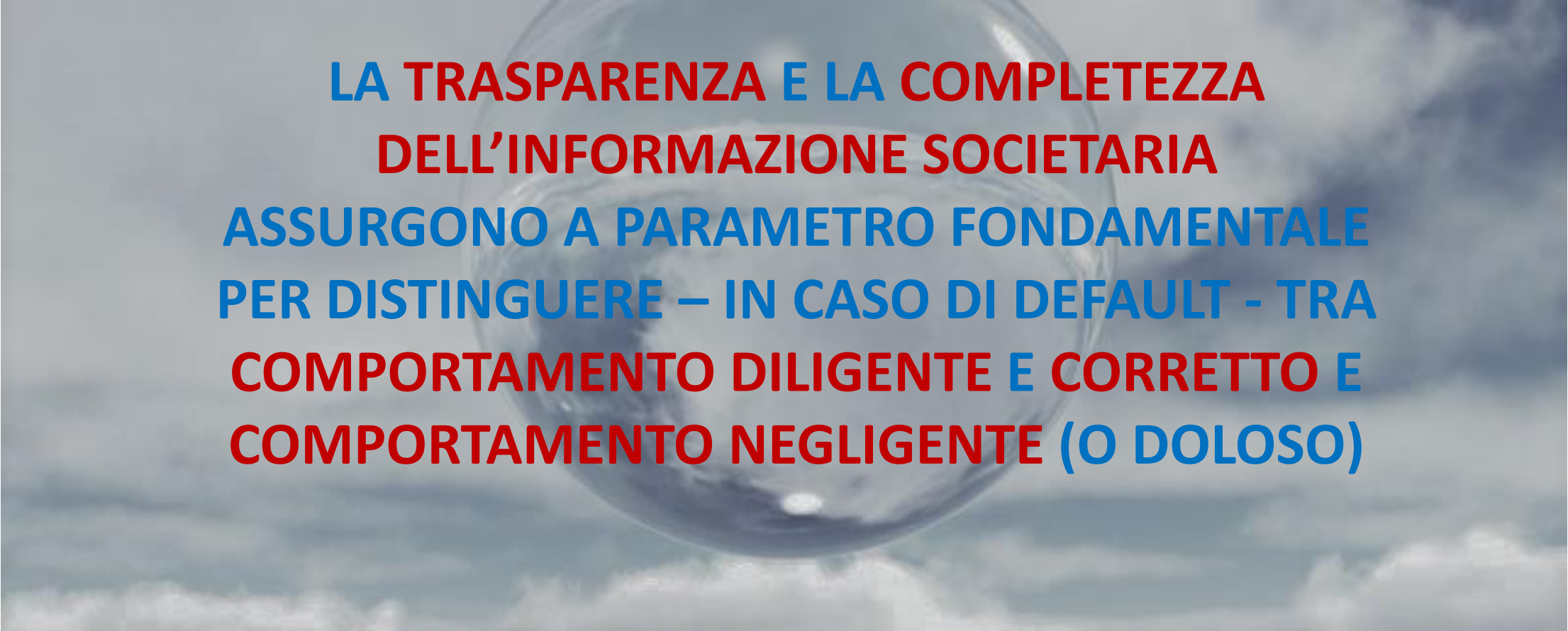
LA BOLLA DEL POST COVID

Le norme eccezionali che hanno consentito di **congelare gli obblighi di ricapitalizzazione, di redigere i bilanci in continuità** ed hanno agevolato **l'accesso al credito** hanno favorito il formarsi di una **gigantesca bolla** in cui galleggia la maggior parte delle imprese: con la conseguenza che:

- **gli amministratori** devono rendere conto (ai soci e ai terzi) delle scelte effettuate e delle obbligazioni assunte;
- **gli organi di controllo** devono render conto delle ragioni di una mancata attivazione.



LINEE DI AZIONE DEGLI GLI AMMINISTRATORI



**LA TRASPARENZA E LA COMPLETEZZA
DELL'INFORMAZIONE SOCIETARIA
ASSURGONO A PARAMETRO FONDAMENTALE
PER DISTINGUERE – IN CASO DI DEFAULT - TRA
COMPORTAMENTO DILIGENTE E CORRETTO E
COMPORTAMENTO NEGLIGENTE (O DOLOSO)**

8° R Evolution

**La centralità
dei controlli
societari
a tutela di
interessi diffusi**



Art. 2477, comma 5, cc: nomina obbligatoria dell'**organo di controllo** nelle SRL



Qualora vengano superati i limiti oltre i quali la nomina dell'organo di controllo diventa obbligatoria e l'assemblea non vi provveda, *“alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato [NDR: amministratori, soci, istituti di credito finanziatori, ecc.] o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese”*

L' ALLERTA ESTERNA

Articolo 25-nonies, CCII

Segnalazioni dei Creditori Pubblici Qualificati



Segnalazione all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, di ritardi nei versamenti

Da parte di

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione
- **NB** Le segnalazioni contengono l'invito alla presentazione dell'**istanza di composizione negoziata**, se ne ricorrono i presupposti.

L' ALLERTA ESTERNA

Articolo 25-decies CCII

Obblighi di comunicazione per Banche e Intermediari finanziari

Le **banche** e gli altri **intermediari finanziari**, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti,

- **ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti**



L' ALLERTA INTERNA
Articolo 25-octies
Obblighi di comunicazione
dell'Organo di Controllo e del Revisore



1. «L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) [NDR: crisi] e b) [NDR: insolvenza], per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 (...)

L' ALLERTA INTERNA

Articolo 25-octies

Obblighi di comunicazione

dell'Organo di Controllo e del Revisore



... segue ...

2. La tempestiva segnalazione (...) e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità (...). La segnalazione è in ogni caso considerata **tempestiva** se interviene nel termine di **sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)** **[NDR: crisi]**, da parte dell'organo di controllo o di revisione

L' ALLERTA INTERNA

Articolo 25-octies

Obblighi di comunicazione

dell'**Organo di Controllo** e del **Revisore**



NB: L'inclusione del Revisore tra i soggetti tenuti ad effettuare la segnalazione all'organo amministrativo **non consente** di configurare in capo al Revisore (o Società di Revisione) una **posizione di garanzia** (dei diritti dei creditori e dei terzi) analoga a quella rivestita dall'Organo di controllo (organo monocratico della s.r.l. o Collegio Sindacale delle s.p.a.):

mancono infatti quei poteri impeditivi e di reazione che, in caso di mancato esercizio, consentono di creare un collegamento causale tra l'omissione (o il ritardo) ed i danni che dall'omissione o dal ritardo sono derivati alla società, ai creditori ed ai terzi.



Un ritorno al passato o un difetto di coordinamento?

- NB secondo il CCII l'attivazione dell'imprenditore e di chi lo controlla deve avvenire in modo **precoce**, quando emergano “**condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario**” che rendono la crisi “**probabile**” .
- Nel nuovo testo dell'art. 25-octies la segnalazione ha invece per oggetto la sussistenza di una situazione di ‘crisi’ o di ‘insolvenza’, ed “è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni» dalla conoscenza della situazione di crisi.
- **Quindi, l'obbligo scatterebbe** in un momento successivo alla manifestazione dei primi segnali di squilibrio, e cioè **quando questi segnali sono già sfociati in una situazione di crisi o di insolvenza.**

UNA DISTORSIONE DEL SISTEMA

PICCOLA



**con
Collegio sindacale**

VS/

GRANDE



Con Revisore

Una lacuna colmata

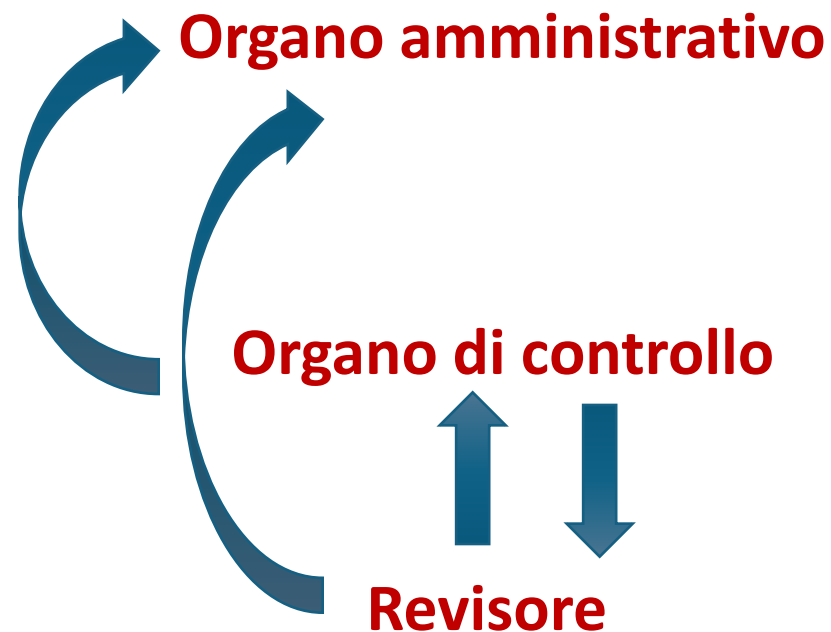
Art. 37 CCII

Potere/dovere
dell'organo di controllo
di richiedere la
liquidazione giudiziale
della società



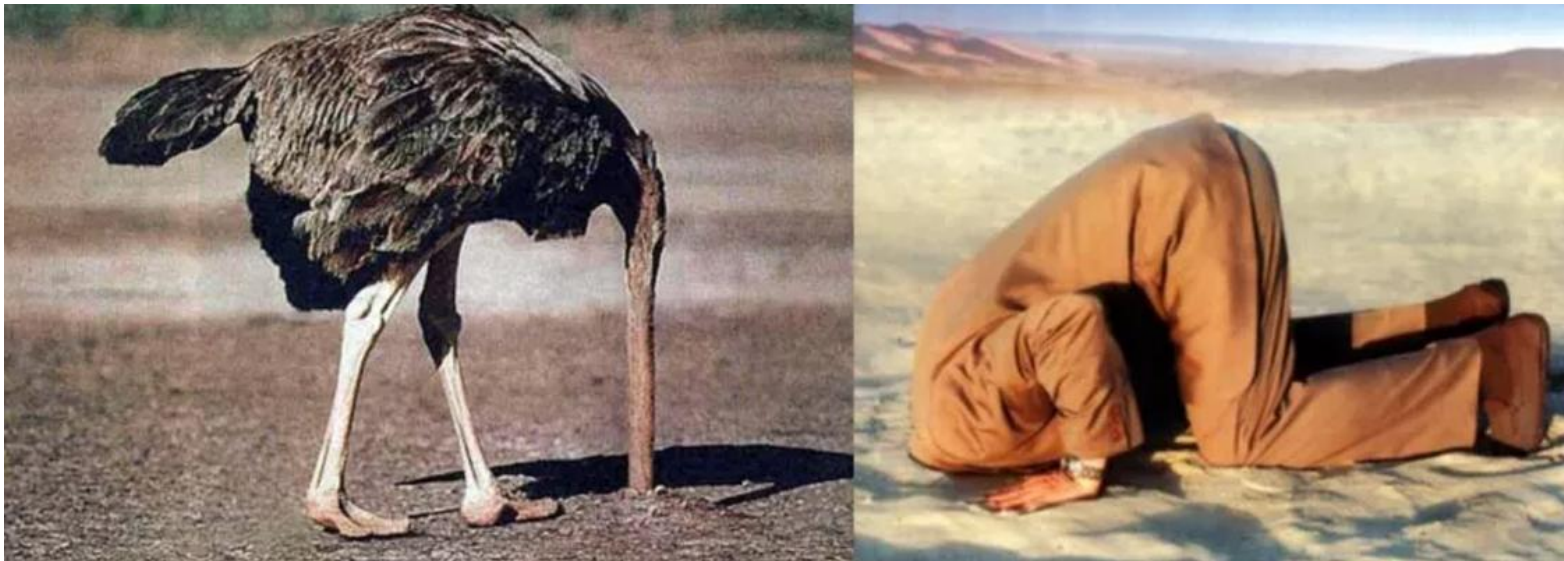
Centralità dei flussi informativi

Art. 2409-septies – Principio revisione 570



Presupposti per l'esonero dalla responsabilità

Gli errori più comuni



The Ostrich Politics

Presupposti per l'esonero dalla responsabilità

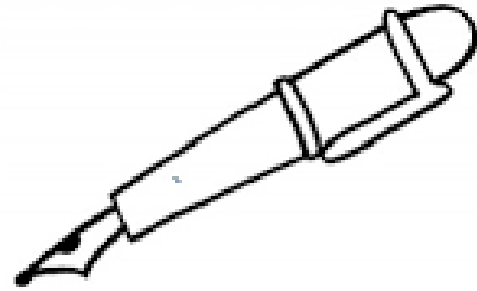
Gli errori più comuni



The Three Apes Politics

- Assenza o carenza dei flussi informativi
- Omessa o inadeguata dissociazione
- Omessa o tardiva attivazione/sollecitazione dell'organo di controllo
- Dimissioni in assenza di attivazione

Grazie



per aver partecipato!

